

	Allegato "A" al Rep. n. 56072/23326	
	STATUTO	
	DELLA "FONDAZIONE CARITAS PALESTRINA - E.T.S."	
	Articolo 1	
	Costituzione, denominazione, sede e durata	
	1.1 - È costituita, a seguito del Decreto Vescovile Prot. N.45/2024/UC emesso in data 06 marzo 2024, secondo i Can. 1277 e 13031 del Codice di Diritto Canonico, la Fondazione diocesa- na avente la seguente denominazione: "FONDAZIONE CARITAS PALE- STRINA - E.T.S." (da ora in avanti denominata "Fondazione") Ente del Terzo Settore come ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 d'ora in avanti anche CTS (codice del terzo settore) dalla da- ta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Setto- re (RUNTS).	
	1.2 - La Fondazione ha sede legale nel Comune di Palestrina (RM), in piazza Gregorio Pantanelli, 8, cap. 00036 (come da Art.21 CTS).	
	1.3 - Il trasferimento della sede legale all'interno del mede- simo Comune può essere deliberato dall'Organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazio- ne agli enti competenti. Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Palestrina (RM) ed istituire sezioni staccate in altri cen- tri della Regione Lazio e del territorio Nazionale.	
	1.4 - La durata è stabilita a tempo indeterminato.	
	Articolo 2	

	Scopo, finalità e attività	
	2.1 - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in via esclusiva o principale di attività di inte-	
	resse generale in forma di azione volontaria, di erogazione	
	gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzio-	
	ne e scambio di beni o servizi, in particolare attraverso il	
	servizio in favore di soggetti bisognosi, svantaggiati, emar-	
	ginati, in condizione di solitudine e disagio sociale, vittime	
	dell'usura, detenuti, malati e minori e la diffusione della	
	cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontaria-	
	to. Le finalità dell'Ente sono ispirate al principio evangeli-	
	co della Carità ed alla Dottrina sociale della Chiesa; costi-	
	tuisce, quindi, un elemento distintivo della missione della	
	Fondazione la collaborazione con la Diocesi di Palestrina. Le	
	finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono	
	esercitate nell'ambito del territorio della Regione Lazio e,	
	come da art. 1.3 del presente statuto, sul territorio Naziona-	
	le.	
	2.2 - La Fondazione considera attività di interesse generale	
	congruenti con le proprie finalità le attività di cui alle	
	lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), q), s), u)	
	elencate all'articolo 5 del CTS. Nel dettaglio tali attività	
	consistono in:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	

mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivi-	
	tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo.	
	La Fondazione, con riferimento ai suddetti settori, come da	
	art. 2.2 del medesimo statuto, inoltre, potrà: istituire e ge-	

	stire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti,	
	pubblici e privati, case famiglia e centri di accoglienza,	
	diurna, notturna ed estiva, per l'ospitalità di persone in	
	condizioni di povertà, disagio sociale e di minori; gestire	
	centri per l'accoglienza straordinaria e per la realizzazione	
	di progetti di accoglienza integrata in favore di cittadini	
	stranieri richiedenti protezione internazionale; promuovere le	
	politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la rea-	
	lizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare	
	ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari	
	svantaggiati impossibilitati a soddisfare le esigenze abitati-	
	ve primarie; istituire e gestire: centri diurni/notturni per	
	l'accoglienza di persone che necessitano di continuità assi-	
	stenziale in ambito sanitario e di sostegno nei percorsi di	
	terapia; strutture per l'accoglienza temporanea di persone au-	
	tosufficienti, ma con problemi di salute fisica e psichica ed	
	in condizioni di disagio sociale; strutture per il ricovero e	
	l'accoglienza di persone affette da gravi patologie fisiche e	
	psichiche oppure da dipendenze (es. alcool, stupefacenti, lu-	
	dopatia o altre forme di dipendenza); strutture per l'acco-	
	glienza di minori malati e delle loro famiglie nei periodi di	
	ricovero o di terapia presso le strutture ospedaliere	
	della regione;	
	Articolo 3	
	Attività diverse strumentali accessorie e connesse, Raccolta	

	Fondi	
	3.1 - La Fondazione svolge, inoltre, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ul-	
	time, e sempre coerenti con gli scopi della Fondazione, secon-	
	do criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeria-	
	le.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione, potrà	
	tra l'altro:	
	a) stipulare ogni atto/contratto per l'esecuzione ed il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, tra	
	cui, senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o esau-	
	stivo: la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio-	
	lungo termine, la stipula di contratti di locazione o comoda-	
	to, l'acquisto/alienazione di immobili o la costituzione su di	
	essi di diritti reali, la stipula di convenzioni di qualsiasi	
	genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti	
	pubblici o privati che siano reputate opportune o utili per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria,	
	conduttrice, comodataria, o comunque, a	
	qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e rea-	
	lizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione	
	o manutenzione straordinaria;	
	c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione,	

	ad associazioni, enti, consorzi e, in	
	generale, persone giuridiche, pubbliche e private, la cui at-	
	tività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzio-	
	nali e/o connessi a quelli della Fondazione;	
	d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre	
	in via accessoria e strumentale, di	
	società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo	
	tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di sco-	
	pi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fon-	
	dazione;	
	e) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali	
	e necessarie al perseguimento	
	delle proprie finalità;	
	f) porre in essere attività di raccolta fondi per finanzia-	
	re le proprie attività di interesse generale	
	anche sollecitando lasciti, donazioni e contributi di natura	
	non corrispettiva da parte di terzi;	
	g) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a	
	terzi di parte delle attività nonché di	
	studi scientifici e consulenze;	
	h) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare,	
	immobiliare, finanziario ed in	
	genere ogni altra attività idonea, ovvero, di supporto al per-	
	seguimento delle finalità istituzionali:	
	i) porre in essere attività informative ed iniziative cul-	

	turali destinate a diffondere la	
	conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.	
	3.2 - La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, come da Art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi	
	di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispetti-	
	va, nonché porre in essere la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-	
	zi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con	
	i sostenitori e con il pubblico.	
	Articolo 4	
	Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente;	
	- il Vice Presidente (la cui nomina è solo eventuale);	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di controllo;	
	- il Supervisore (solo nell'eventualità in cui il Vescovo Dio-	
	cesano non sia il Presidente);	
	- Collegio dei Revisori dei Conti (solo nell'eventualità si	
	verifichi art. 9 medesimo statuto);	
	- il Direttore della Fondazione (la cui nomina è solo eventua-	
	le);	
	- il Vice Direttore della Fondazione (la cui nomina è solo	

eventuale);

- il Responsabile Amministrativo (la cui nomina è solo eventuale).

Articolo 5

Presidente

5.1 - Il Presidente è nominato dal Vescovo della Diocesi di Palestrina (d’ora in avanti il “Vescovo”), e resta in carica 5 (cinque) anni; resta ferma la possibilità di nominare nuovamente lo stesso soggetto come Presidente, senza limiti al numero dei mandati consecutivi.

5.2 - La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto al Vescovo PRO-TEMPORE della Diocesi di Palestrina, il quale potrà in qualunque momento rinunciarvi, nominando un altro Presidente come disposto da Art. 5.1 del presente statuto.

5.3 - Il Presidente:

1. a) rappresenta legalmente la Fondazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
2. b) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che può delegare in tutto o in parte al Direttore della Fondazione o al Responsabile Amministrativo o ad altre persone individuate dal Presidente stesso;
3. c) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal successivo articolo 7;

4. d) garantisce la puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione del Supervisore (qualora non sia Presidente il Vescovo) per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, in osservanza dell'articolo 9 del presente statuto. Si intendono atti di straordinaria amministrazione quelli superiori ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero) e, comunque, quelli determinati dal Vescovo diocesano con proprio decreto;

5. e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

6. f) verifica l'attuazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione;

7. g) redige una relazione annuale riguardo l'andamento della Fondazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

8. h) propone il programma annuale dell'attività della Fondazione, nonché il bilancio preventivo, al Consiglio di Amministrazione;

9. i) cura, con l'aiuto del Responsabile Amministrativo o di altre persone individuate dal Presidente stesso, la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

5.4 - Il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione per spese superiori ad euro

	20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero). Gli atti così au-	
	torizzati si potranno porre in essere soltanto dopo	
	l'autorizzazione scritta da parte del Supervisore di cui	
	all'articolo 9 del presente statuto.	
	5.5 - Il Presidente, una volta autorizzato secondo le modalità	
	previste dal comma precedente, potrà effettuare spese superio-	
	ri ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola zero zero) nei li-	
	miti previsti dalla delibera autorizzativa.	
	5.6 - Il Presidente, solo nel caso in cui fosse diverso dal	
	Vescovo, sentito il Vescovo Diocesano, può delegare parte del-	
	le proprie attribuzioni ad un componente del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Articolo 6	
	Vice Presidente	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni, oppure su delega del Presi-	
	dente stesso.	
	Articolo 7	
	Consiglio di Amministrazione	
	7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presiden-	
	te, dal Vice Presidente (qualora nominato) e da tre/quattro	
	membri nominati dal Vescovo per la durata di 5 (cinque) anni;	
	resta ferma la possibilità di nominare nuovamente gli stessi	
	soggetti come consiglieri, senza limiti al numero dei mandati	

consecutivi. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni, permanente impedimento o decesso, esso viene reintegrato con nuovo consigliere che rimarrà in carica fino al termine del mandato dei consiglieri nominati a suo tempo.

7.2 - I membri del Consiglio di Amministrazione prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese correttamente rendicontate, sostenute per l'assolvimento dei compiti propri loro affidati, seppur nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 117/2017.

7.3 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero ogni qualvolta gli pervenga una richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri.

7.4 - La convocazione avviene con lettera o e-mail, spediti all'indirizzo di ciascun consigliere almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente le seguenti indicazioni: giorno, luogo, ora della convocazione e argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche con preavviso di 24 (ventiquattro) ore nei modi e nei termini di cui sopra.

7.5 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti almeno 4 (quattro) consiglieri e sono

approvate a maggioranza. A parità di voto, prevale quello del Presidente.

7.6 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica) e sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dalla proposta di decisione in forma scritta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, le sue ragioni, ed il consenso alla stessa. Con l'arrivo delle risposte da parte della maggioranza dei consiglieri (a parità di voto, prevale quello del Presidente), la consultazione è considerata valida. I consiglieri devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irrevocabile, nei termini fissati dal Presidente tramite lettera raccomandata A/R, e/o posta elettronica.

7.7 - Le delibere relative alle responsabilità dei membri degli organi della Fondazione, quelle relative a eventuali modifiche dello Statuto o quelle relative ad attività ed iniziative non comprese in quelle istituzionali, devono essere approvate con almeno 4 (quattro) voti favorevoli.

7.8 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1. a) approvare il programma annuale delle attività proposte dal Presidente;
2. b) coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei compiti statutari;

3. c) approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;

4. d) approvare, su proposta del Presidente, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

7.9 - Il Vescovo diocesano, anche su proposta di almeno 4 membri del Consiglio di Amministrazione, può rimuovere dall'incarico il Presidente (qualora diverso dal Vescovo), il Vicepresidente (qualora nominato) o un membro del Consiglio di Amministrazione, qualora siano responsabili di comportamenti sanzionati penalmente e, qualora siano responsabili di cattiva gestione patrimoniale e amministrativa della Fondazione, conflitto di interessi (propri o familiari) con la Fondazione, reiterata inosservanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione, comportamenti che danneggino gravemente l'immagine della Fondazione, o che contrastino con i principi cristiani che la animano, grave inosservanza delle disposizioni previste dal diritto canonico relative alla corretta gestione dei beni e all'amministrazione degli stessi, tutto quanto sopra espresso nel rispetto del diritto canonico e civile.

Articolo 8

Organo di controllo

8.1 - L'Organo di controllo è nominato dal Vescovo, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinnovato.

8.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti

tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice civile. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

8.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ed i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro (come da art. 9 del presente statuto).

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

L'Organo di controllo verifica il rispetto dello Statuto e delle leggi canoniche e civili da parte degli organi della Fondazione.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

8.4 - Laddove l'Organo fosse composto da più soggetti, i componenti dello stesso possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 9

Revisione legale dei conti

9.1 - Se l'Organo di controllo (art.30 del CTS) non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge dell'Art.31 del CTS, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

9.2 - Il Revisore dei Conti è nominato dal Vescovo tra le persone dotate di adeguata professionalità e iscritte nel registro dei revisori contabili e può coincidere con l'Organo di controllo.

9.3 - Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

9.4 - Al Revisore dei Conti spetta esaminare i bilanci preventivi e di esercizio e formulare in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. Se invitato, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Il supervisore

10.1 - Il supervisore è nominato dal Vescovo, che dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Vescovo stesso.

	Il supervisore può, in alternativa, essere il Vescovo stesso a	
	ricoprire tale ruolo solo nel caso in cui non sia il Presiden-	
	te.	
	10.2 - Per il compimento degli atti di straordinaria ammini-	
	strazione è necessaria l'autorizzazione scritta del Superviso-	
	re (qualora il Presidente non fosse il Vescovo Diocesano); si	
	intendono atti di straordinaria amministrazione quelli aventi	
	un valore superiore ad euro 20.001,00 (ventimilauno virgola	
	zero zero) e, comunque, quelli individuati come tali dal Ve-	
	scovo con proprio decreto.	
	Articolo 11	
	Direttore della Fondazione	
	11.1 - Il Direttore della Fondazione può essere nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli	
	non fa parte del Consiglio di Amministrazione ma può parteci-	
	pare alle riunioni di consiglio se invitato dal Presidente.	
	11.2 - Al Direttore della Fondazione spetta:	
	1. a) assistere il Presidente nelle sue funzioni;	
	2. b) amministrare le attività istituzionali della Fonda-	
	zione;	
	3. c) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui	
	delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui	
	all'articolo 5.3 lettera b).	
	Articolo 12	
	Responsabile Amministrativo	

	12.1 - Il Responsabile Amministrativo può essere nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.	
	Egli non fa parte del Consiglio di Amministrazione ma può par-	
	tecipare alle riunioni di consiglio se invitato dal Presiden-	
	te.	
	12.2 - Al Responsabile Amministrativo spetta:	
	1. a) coadiuvare il Presidente nel predisporre i bilanci	
	preventivi e consuntivi;	
	2. b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui	
	delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui	
	all'articolo 5.3 lettera b).	
	Articolo 13	
	Patrimonio	
	13.1 - Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è co-	
	stituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto	
	costitutivo che ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila virgola	
	zero zero), delle quali indisponibili euro 30.000,00 (trenta-	
	mila virgola zero zero) destinati a costituire il fondo patri-	
	moniale di garanzia. Il patrimonio della Fondazione è compren-	
	sivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate	
	comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle at-	
	tività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	13.2 - Tale patrimonio potrà essere accresciuto da varie en-	
	trate quali:	

	1. a) donazioni, eredità e legati accettati ai sensi delle	
	disposizioni previste dal diritto canonico e civile;	
	2. b) contributi e offerte della Diocesi, delle parrocchie	
	e di altri enti ecclesiastici o civili;	
	3. c) offerte di singole persone, di aziende e società di	
	persone e/o di fatto;	
	4. d) introiti provenienti da convenzioni appositamente	
	stipulate con enti pubblici e privati per la gestione dei ser-	
	vizi alla persona;	
	5. e) introiti provenienti dall'aggiudicazione di bandi	
	pubblici e privati a livello Nazionale, Regionale, Provinciale	
	e Comunale e da bandi istituiti dall'Unione Europea.	
	Articolo 14	
	Divieto di distribuzione degli utili	
	La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo in-	
	diretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi, nel rispetto	
	dell'articolo 8 del CTS.	
	Articolo 15	
	Bilancio di esercizio e preventivo	
	15.1 - Deve essere redatto il bilancio di esercizio annuale	
	con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	15.2 - Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro	
	4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferi-	

	sce il bilancio e depositato presso il Registro unico naziona-	
	le del terzo settore, corredato dalla relazione dell’Organo di	
	controllo.	
	Il bilancio preventivo, accompagnato dalle osservazioni	
	dell’Organo di controllo, deve essere approvato dal Consiglio	
	di Amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente.	
	15.3 - Il Presidente comunica all’Organo di controllo le bozze	
	di bilancio preventivo e consuntivo con un congruo anticipo	
	sulla data di presentazione al Consiglio di Amministrazione,	
	affinché questi possa esprimere le sue osservazioni.	
	Articolo 16	
	Bilancio sociale e informativa sociale	
	16.1 - Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comun-	
	que denominate del Ramo ETS in un anno superano euro	
	100.000,00 (centomila virgola zero zero), è obbligatorio pub-	
	blicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet re-	
	lativo al Ramo gli eventuali emolumenti, compensi o corrispet-	
	tivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi	
	di amministrazione e controllo, al Presidente ed agli altri	
	organi della Fondazione.	
	16.2 - Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comun-	
	que denominate del Ramo ETS in un anno superano euro	
	1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), è obbligatorio re-	
	digere e, successivamente, depositare presso il Registro unico	
	nazionale del terzo Settore e pubblicare nel proprio sito in-	

ternet, il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori

La Fondazione deve tenere i seguenti libri (artt. 15 e 87 del CTS):

- 1. a) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- 2. b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono esser numerati e vidimati ai sensi di legge.

Articolo 18

Lavoratori, operatori e volontari

18.1 - La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

18.2 - La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo; si avvale del clero secolare e regolare, dei religiosi e delle religiose, dei volontari e dei giovani che svolgono servizio civile a favore della collettività mediante il Servizio Civile Regionale e Nazionale.

18.3 - Nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle personali caratteristiche, la Fondazione favorisce e valorizza il coinvol-

gimento e la partecipazione di tutti gli operatori ed i volontari.

Articolo 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La Fondazione, oltreché per le cause previste dalla legge, si estingue per decreto del Vescovo. Il Vescovo designa il liquidatore e determina i poteri e la durata dell’incarico. Nello stesso decreto il Vescovo designerà l’ente del terzo settore, con fini analoghi di utilità sociale, carità, religione o culto cui devolvere il patrimonio. La devoluzione del patrimonio, ai sensi dell’articolo 9 del CTS avverrà sentito il parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45 dello stesso codice.

Articolo 20

Modifiche

Il presente statuto può essere modificato dal solo Consiglio di Amministrazione, con la necessità della previa autorizzazione scritta del Supervisore (qualora il Presidente non sia il Vescovo).

Articolo 21

Rinvio

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle norme in materia di fondazioni del Codice di Diritto Canonico e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Mauro Parmeggiani

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO